



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/B.803-10171(1)

Roma, 10 MAR. 2004

Rif. Div. PAS Categ. 6D del 14.11.2003 e 7.1.2004

OGGETTO: Denuncia della detenzione di munizioni ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. e 58 Regolamento di esecuzione al T.U.. Quesito sulla interpretazione.

ALLA QUESTURA DI

PIACENZA

Con la nota a margine indicata e relativa all'oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all'interpretazione dell' art. 58 del Regolamento al T.U. delle Leggi di P.S. con particolare riferimento all'obbligo per il detentore di munizioni di denunciarne qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Al riguardo si osserva che il citato art. 58 del Reg. T.U.L.P.S. , laddove prescrive che deve essere denunciata all'autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni, ha lo scopo di porre l'autorità di p.s. nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (finalità alla cui tutela è posta la norma in esame).

Nel caso in esame appare di tutta evidenza che la stessa non impone anche l'obbligo per il detentore del costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate (così come ha stabilito anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1282 – Sez. Pen. datata 1.12.1993).



Ministero dell'Interno

Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica le finalità alla cui tutela è preposta la norma.

Lo stesso principio, deve, per analogia, ritenersi valido anche per la detenzione delle polveri da caricamento, la cui denuncia, ai sensi del predetto art. 38, potrà effettuarsi entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 97 del Regolamento.

Per IL DIRETTORE d.p.c.o.
DELL'AREA ARMI ED ESPLOSIVI

(G. Aliquò)

V. QUEST. AGG.
BORGIONI DE PIERLUIGI

PB/ss